

Atto di costituzione e statuto della
Società Consortile a Responsabilità Limitata
14424

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1) E' costituita una **società consortile a responsabilità limitata** denominata **"KORAI - Consorzio Regionale per Amministrazioni e Imprese - Società consortile a responsabilità limitata"**, denominazione utilizzabile indifferentemente anche nella forma breve di **"KORAI**

S.c.r.l.".

SEDE - DOMICILIO DEI SOCI

Art. 2) La società ha sede in Campobasso.

Con decisione dei soci assunta nei modi e termini di cui appresso, potrà essere trasferita in altro comune la sede principale e potranno essere istituite sedi secondarie, anche all'estero, secondo le disposizioni di legge.

Allorché consentito dalla legge, con determinazione dell'Organo amministrativo, la sede legale potrà essere trasferita in altro indirizzo nell'ambito dello stesso comune, nonché potranno essere istituite, trasferite e soppresse filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, uffici ed altre unità locali comunque denominate, anche in altre località dello Stato ed all'estero.

Art. 3) Per domicilio dei soci si intende quello risultante dal libro dei soci.

DURATA - OGGETTO

Art. 4) La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemila-cinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere

prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dei soci assunta nei modi e termini di cui appresso.

Art. 5) **La società non ha fini di lucro e non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto qualsiasi forma.**

La società ha per oggetto il coordinamento, la razionalizzazione e la disciplina delle attività dei consorziati di seguito descritte nonché la gestione e la esecuzione di tali attività per conto proprio e dei consorziati.

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti:

- attività tesa a promuovere o favorire il turismo sotto qualsiasi forma, inclusa l'esecuzione di progetti, con produzione e commercializzazione di materiale didattico, pubblicazioni, moduli, programmi, sistemi e metodi per la formazione professionale e manageriale;

- ogni attività di ricerca operativa su organizzazione aziendale, metodi di gestione e sistemi informativi;

- la progettazione e l'esecuzione di corsi, anche sovvenzionati da finanziamento pubblico, tesi alla riqualificazione e formazione del personale;

- attività o servizi funzionali o connessi allo sviluppo del turismo sotto qualsiasi forma, anche finalizzato alla conoscenza e alla promozione delle attività artigianali, agricole e commerciali nelle realtà locali;

- attività tesa a promuovere l'educazione ambientale ed a

	sensibilizzare il pubblico, gli enti ed ogni altro soggetto interessato alla cultura ambientale, ivi includendo l'attività di formazione e di informazione in materia di ambiente e la costituzione di centri di educazione ambientale; - attività di sviluppo di professionalità e peculiarità in tema di ambiente e di sviluppo di tecnologie anche informatiche, finalizzate al miglioramento della qualità dell'ambiente; - attività o servizi in materia di ambiente e di cultura e normativa ambientale, che interessi o coinvolga anche enti pubblici e privati; - attività o servizi tesi a promuovere, realizzare o coordinare le varie istanze di tipo sociale, politico ed economico orientate allo sviluppo economico e sociale sostenibile rispetto all'ambiente naturale ed all'ecosistema, a livello locale, regionale e nazionale; - attività di formazione professionale prevalentemente nei settori del turismo e dell'ambiente. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, fatta espressa esclusione per quelle che risultino vietate dalla legge, potrà assumere interessenze, quote o partecipazioni in altre società o enti di qualsiasi tipo e potrà altresì concedere avalli, fideiussioni ed altre garanzie in genere, anche reali. Per l'attuazione dello scopo sociale, la società potrà avvalersi,
--	--

Napoli
Riccardo M. G.

ricorrendone i requisiti, di tutte le provvidenze ed agevolazioni previste dalla legislazione vigente comunitaria, nazionale, regionale e locale.

Art. 6) Ai sensi dell'art. 2615 ter, la società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari, per il conseguimento dell'oggetto sociale, sia in forma di versamento in qualunque forma senza obbligo di rimborso, sia in forma di finanziamento con obbligo di rimborso, fruttifero o meno di interessi, in proporzione o meno delle quote sociali sottoscritte, secondo quanto stabilito di volta in volta con decisione dei soci e nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.

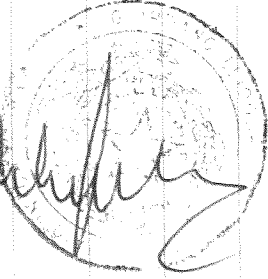
CAPITALE - QUOTE - SOCI

Art. 7) Il capitale è determinato in **Euro 22.736,00**
(ventiduemilasettecentotrentasei virgola zero zero) diviso in quote ai sensi del Codice Civile.

Il capitale potrà essere aumentato con decisione dei soci, anche mediante conferimenti non in denaro, e potrà essere diminuito nei limiti di quanto previsto dalla legge.

La società risponde per qualunque obbligazione sociale assunta, per conto proprio o di singoli consorziati, esclusivamente con il proprio patrimonio.

Art. 8) Il possesso delle quote implica la tacita adesione all'atto costitutivo, al presente statuto sociale ed alle deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità di legge e di statuto, anche


M. G.

se anteriori al possesso.

Art. 9) Le quote possono essere trasferite a soci ed a terzi in conformità alle disposizioni di legge, previo consenso del Consiglio di Amministrazione e salvo il diritto di prelazione a favore dei soci, intendendosi per trasferimento qualunque negozio, a titolo oneroso o gratuito, concerna la proprietà o altro diritto reale sulla quota.

Il diritto di prelazione deve esercitarsi secondo le norme e gli usi vigenti, garantendo adeguata informazione sulla proposta di trasferimento e sulle condizioni di pagamento e congrui termini per l'esercizio del diritto di prelazione.

Stante quanto sopra, qualora il consiglio di amministrazione non dovesse dare il proprio gradimento alla cessione della quota, il socio che ha manifestato la volontà di vendere potrà recedere dalla società ai sensi di legge.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Art. 10) Le decisioni dei soci sono adottate esclusivamente mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci, con le modalità previste dalla vigente normativa e dal presente statuto.

Art. 11) Competono all'Assemblea dei soci le decisioni ad essa tassativamente riservate dalla legge e dal presente statuto nonché le decisioni su argomenti attinenti all'amministrazione che l'Organo amministrativo deciderà di sottoporre alla sua approvazione.

Art. 12) Le Assemblies sono convocate presso la sede della

Valerio D'Amico
Amministratore Delegato

Società o in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 13) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando, a giudizio dell'organo amministrativo, particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Le Assemblee sono indette nei casi previsti dalla legge, quando lo ritenga opportuno l'Organo amministrativo o quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 14) Le assemblee sono convocate dagli amministratori con avviso inviato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei Soci, mediante lettera raccomandata a.r. o con altro mezzo di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, che ne garantisca la tempestività e la ricevibilità.

Amministratore Delegato

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno una seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

A prescindere da ogni forma di convocazione la deliberazione assembleare si intende regolarmente adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e

sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 15) Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nella stessa, mediante delega scritta, da altra persona, purché non sia amministratore, sindaco, revisore o dipendente della Società o non sia impedito dalla legge. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la validità delle singole deleghe, il diritto di intervenire all'assemblea e la legale costituzione della stessa.

Art. 16) Le Assemblies sono presiedute dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in loro mancanza, assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea viene assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea a maggioranza, salvo che il verbale sia redatto da notaio nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge o il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 17) Le Assemblies sono legalmente costituite quando sia presente o rappresentata la maggioranza del capitale sociale. L'Assemblea delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea per gli argomenti riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, la trasformazione, la fusione,

la scissione e le altre operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci e negli altri casi previsti dalla legge, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Sono salve le speciali maggioranze eventualmente richieste in modo inderogabile dalla legge.

Ciascun socio ha diritto di voto in proporzione alla quota di capitale posseduta.

Si procederà alle votazioni per appello nominale quando lo disporrà il Presidente o ne farà richiesta almeno un terzo dei presenti.

Le deliberazioni prese a norma di legge e dello Statuto sociale obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Art. 18) Le adunanze delle assemblee sono fatte constare da verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio e trascritto su apposito libro verbali

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 19) La Società è amministrata da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri, secondo quanto disposto dai soci nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.

Possono essere nominati amministratori anche non soci.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Handwritten signature: Mario Luciano Alf...

Handwritten signature: [Signature]

La nomina dei consiglieri avviene su designazione da parte dei singoli consorziati.

In mancanza di designazione espressa, la designazione si intende fatta nella persona del legale rappresentante di ciascun consorziato.

La cessazione dalla carica di legale rappresentante del consorziato comporta anche la decadenza dalla carica di amministratore del consorzio.

Con la nomina del nuovo legale rappresentante del consorziato l'assemblea del consorzio procederà alla nomina del nuovo consigliere secondo le regole sopra fissate.

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, elegge tra i suoi membri il Presidente e, eventualmente, un Vice Presidente, fissandone la durata non oltre la durata del suo mandato di Consigliere. Il Consiglio inoltre nomina di volta in volta un Segretario, scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o in sua mancanza, assenza o impedimento il Vice-Presidente, ovvero l'Amministratore Delegato lo giudichino necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua

mancaza, assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, altrimenti, dall'Amministratore Delegato.

Art. 22) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni di sorta, essendo ad essi demandate tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale, salvo unicamente quanto per legge è espressamente riservato all'assemblea dei soci.

Art. 23) Il Consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri e i compensi, nei limiti di quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, stabilendone la durata in carica non oltre la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e, comunque, salvo revoca.

L'organo amministrativo ha inoltre facoltà di nominare e revocare institori, direttori generali, procuratori ad negotia e speciali, determinandone i poteri, gli emolumenti e le eventuali cauzioni.

Art. 24) Il Consiglio viene convocato dal Presidente o, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, con avviso contenente il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e membro effettivo dell'Organo di controllo, mediante lettera raccomandata o mediante altra forma di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, che ne garantisca la

ricevibilità e la tempestività. Nei casi di urgenza l'avviso potrà essere inviato con telegramma da recapitarsi almeno due giorni liberi prima dell'adunanza.

In difetto di tali formalità il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri ed i componenti effettivi dell'Organo di controllo, salvo dissenso di alcuno di essi per gli argomenti di cui dichiararsi di non essere informato.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 25) L'Assemblea, all'atto della nomina o anche successivamente, può deliberare in favore degli Amministratori un compenso periodico, fisso o variabile.

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione può assegnare al Presidente o al Consigliere investiti di particolari incarichi una remunerazione, anche periodica, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 26) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto su apposito libro verbali.

Art. 27) All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento, al Vice Presidente e, allorché lo deliberi il Consiglio, all'Amministratore Delegato, è attribuita la firma sociale e la

	rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni o istanze giudiziarie od amministrative per ogni ordine e grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
	ORGANO DI CONTROLLO
	Art. 28) L'Assemblea, anche nei casi in cui non vi sia obbligo di legge, ha facoltà di nominare un Collegio Sindacale, regolato nella composizione, nei compiti e nel funzionamento dalle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia. A detto organo sarà demandato anche il controllo contabile.
	Si applicano in ogni caso le disposizioni di legge in materia di controllo e vigilanza sugli atti amministrativi e di controllo contabile.
	ESERCIZIO SOCIALE - UTILI
	Art. 29) Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo procede alla formazione del progetto di bilancio a norma di legge, da portare alla approvazione dell'Assemblea dei soci secondo il disposto di legge e del presente statuto.
	Art. 30) Gli utili netti che risultino dal bilancio approvato, salvo il divieto assoluto di distribuzione e salvo il disposto dell'art.2433 del Codice Civile, potranno essere accantonati secondo deliberazione della assemblea previa destinazione di una parte degli stessi a riserva legale in conformità al disposto dell'art.2430 del Codice Civile.

RECESSO ED ESCLUSIONE DI SOCI

Art. 31) Il recesso dalla Società spetta al socio unicamente nei casi previsti dalla legge.

La richiesta di recesso deve essere comunicata all'Organo amministrativo con lettera raccomandata a.r. almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale. Spetta all'Organo amministrativo verificare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere conseguentemente.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Qualora il socio abbia degli adempimenti o delle obbligazioni in corso, il recesso non ha effetto fino a totale e regolare assolvimento degli stessi.

Per quanto sin qui non previsto si applicano le norme di legge in tema di recesso.

Art. 32) L'esclusione è deliberata in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che si sia reso insolvente verso la società, o si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni della società, ovvero non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata a.r., e può essere impugnata davanti all'Arbitro. L'impugnativa ha effetto sospen-sivo della deliberazione; trascorsi trenta giorni senza che la delibera sia stata impugnata

	essa diviene immediatamente esecutiva.
	Per quanto sin qui non previsto si applicano le norme di legge in tema di esclusione.
	ARBITRATO - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE
	Art. 33) Ogni divergenza tra soci, tra i soci e società, tra società e Amministratori o Sindaci che potesse insorgere per rapporti sociali o in relazione all'interpretazione del presente statuto, sarà devoluta all'organismo di conciliazione presso la Camera di Commercio di competenza qualora istituito o, altrimenti, ad un arbitro che verrà nominato dal Presidente del Tribunale di competenza.
	Qualora i soggetti in lite siano più di due, la presente clausola non troverà applicazione e si farà ricorso all'Autorità Giudiziaria.
	L'arbitro giudicherà ex bono et aequo entro sessanta giorni dalla nomina.
	Ove lo ritenga necessario, specialmente in relazione all'ammissione e/o all'assunzione di eventuali incombenze o mezzi istruttori o per l'esaurimento del contraddittorio, l'arbitro potrà prorogare il termine predetto. Tale facoltà potrà essere esercitata non più di due volte ed ogni volta per un periodo non superiore a due mesi. L'arbitro potrà adottare determinazioni per iscritto, con succinta motivazione.
	Le parti si impegnano a far propria ed a eseguire la decisione dell'arbitro come patto contrattuale intervenuto tra le stesse.
	Sede del giudizio arbitrale sarà il comune ove ha sede la Società.

Art. 34) Verificandosi una causa di scioglimento della società, l'Assemblea dovrà essere convocata per le necessarie deliberazioni.

In caso di liquidazione, spetta alla Assemblea la nomina dei liquidatori, la determinazione del loro numero e dei relativi poteri, secondo le vigenti disposizioni del Codice Civile.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Valerio D'Amico
Vincenzo D'Amico
procuratore

